

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Atto n. 35 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	133
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere formulato dal relatore</i>)	135

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Antonio Angelucci, Francesco Saverio Romano e Elvira Savino mentre hanno cessato di farne parte i deputati Giovanna Petrenga, Filippo Pic-

cone, Barbara Saltamartini e Raffaello Vignali.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Atto n. 35.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 20 novembre 2013.

Gea SCHIRÒ (SCpI), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, motivata dall'esigenza di pervenire ad una formulazione più stringente.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e sottolinea come il recepimento della direttiva in materia di beneficiari di protezione internazionale sia di grande importanza per tutti. Invita pertanto, al fine di rendere la proposta di parere maggiormente incisiva, a trasporre le osservazioni nella forma di condizioni, o quantomeno a formulare l'invito al Governo in un impegno.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sullo schema di decreto legislativo in esame e richiama il positivo dibattito svoltosi in Commissione, a dimostrazione della comune sensibilità su temi di primaria importanza. Per tale motivo condivide la proposta avanzata dalla collega Ricciatti.

Invita ad un voto favorevole anche i colleghi del M5S su un provvedimento, che per la delicatezza ed il rilievo delle questioni affrontate, merita ampio consenso.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ringrazia la relatrice Schirò per il lavoro svolto, e preannuncia il proprio voto favorevole. Condivide l'esigenza di un rafforzamento delle valutazioni espresse nel parere, ma con diverse modulazioni. Ritiene infatti che l'osservazione di cui alla lettera *a*) debba mantenere l'invito al Governo ad una valutazione, poiché non appare opportuno impegnare ad un aumento della percentuale recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), senza essere certi che sia nelle effettive disponibilità dell'Esecutivo. Anche con riferimento alla osservazione *sub c*) manterrebbe l'attuale formulazione, te-

nuto conto della tendenza giurisprudenziale in atto. Ritiene invece che l'osservazione recata dalla lettera *b*) potrebbe utilmente essere formulata come condizione, impegnativa per il Governo.

Vega COLONNESE (M5S) ribadisce la posizione del suo gruppo, aperta al dialogo, e sottolinea la necessità di formulare un parere che si esprima in senso vincolante per il Governo.

Gea SCHIRÒ (SCpI), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti e ritiene opportuno raggiungere sul parere il più ampio consenso possibile. Si associa quindi alle considerazioni dell'onorevole Buttiglione, e propone di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*).

Lara RICCIATTI (SEL) riterrebbe preferibile esprimere tre condizioni, due delle quali siano però formulate nel senso di un invito del Governo a valutare, e non di un impegno.

Michele BORDO, *presidente*, rileva come per sua natura la condizione debba impegnare il Governo ad agire in modo determinato e non possa limitarsi ad sollecitare una valutazione. Propone piuttosto di rendere più stringenti le osservazioni *a*) e *c*) formulandone come un impegno a valutare, e di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*).

Gea SCHIRÒ (SCpI), *relatore*, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*), come da ultimo concordato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.

C. 1619 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 novembre 2013.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione e alla luce delle posizioni espresse dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) propone di integrare la proposta di parere inserendo un capoverso volto a specificare che il Protocollo non si pone in contrasto con le disposizioni dei Trattati, ma appare in linea con quanto autorevolmente affermato, fra gli altri, dalla Corte costituzionale tedesca e dalla Corte costituzionale italiana.

Paola CARINELLI (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che tiene in considerazione le osservazioni del M5S, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Auspica quindi che l'atteggiamento del popolo irlandese, che deve essere interpretato come una critica positiva, possa trovare analogie anche in Italia ed esprimersi anche mediante una consultazione referendaria dei cittadini.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno modificare la proposta di parere

laddove si afferma che il Protocollo sancisce il primato delle norme costituzionali irlandesi sulle norme in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione della Carta dei diritti fondamentali. Sarebbe più appropriato a suo avviso rilevare che il Protocollo stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona pregiudica le norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) auspicato che anche in Italia possa svolgersi una consultazione referendaria dei cittadini in materia europea, propone di integrare l'ultimo capoverso delle premesse al parere specificando che la riflessione sull'identità comune europea sia basata sul principio della pluralità e sussidiarietà dei popoli.

Con tale integrazione preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) richiama alcuni pronunciamenti autorevoli, quale fu quello del Presidente Ciampi, in base ai quali il diritto europeo prevale su quello nazionale sebbene vi sia una prevalenza del diritto nazionale su quello europeo quando siano in causa principi costituzionali fondamentali. I Trattati sanciscono in ogni caso come alcuni ambiti siano riservati alla determinazione degli Stati membri, senza necessità di far valere il principio del primato di un diritto sull'altro.

Lara RICCIATTI (SEL) condivide l'esigenza indicata dal collega Gozi.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva che consentire che un Governo ratifichi un Trattato che si pone in contraddizione con i principi della propria Carta costituzionale equivarrebbe ad ammettere che l'Esecutivo possa di fatto modificare le leggi fondamentali del Paese, senza intervento del Parlamento, svuotando i popoli di potere decisionale. Si tratta di una ipotesi che appare contraddittoria anche rispetto alla propria proposta di integrazione, volta

a richiamare i principi della pluralità e sussidiarietà dei popoli europei.

Francesca BONOMO (PD) condivide le proposte integrative avanzate dai colleghi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come da ultimo riformulata dal relatore.

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 novembre 2013.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), nel dichiarare il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere, che formula un parere contrario sul provvedimento.

Il M5S intende infatti sottolineare che le motivazioni a favore del gasdotto – che avrebbe come obiettivo principale quello di incrementare la diversificazione delle fonti gas naturale, nonché quello di aumentare la concorrenza nel settore del gas e implementare la sicurezza di approvvigionamento – appaiono lacunose, in quanto non sono riportati nello studio del progetto adeguati elementi quantitativi che dimostrino l'obiettivo strategicità dell'opera e la sua collocazione in uno scenario europeo di medio periodo.

Occorre infatti ricordare che l'area dell'Europa centro-occidentale è già servita da

una fitta rete di metanodotti, che si misura ad oggi nell'ordine di 190.000 km e che negli ultimi anni i consumi di gas naturale in Europa, per effetto di diversi fattori, stanno diminuendo: dai 673 miliardi di metri cubi nel 2010, si è passati ai 616 del 2011 ed ai 597 nel 2012, con un calo del 3,2 per cento in un solo anno. Secondo i dati riportati dal comitato No Tap, la rete dei gasdotti italiani è attualmente utilizzata all'85 per cento delle proprie potenzialità, facendo pertanto registrare una percentuale di sottoutilizzo del 15 per cento circa. Sottolinea inoltre come in Italia, secondo i dati riportati dal dossier redatto dalla cassa Depositi e Prestiti (marzo 2013), dal 2005 ad oggi la quantità di gas utilizzata nel nostro Paese sia parimenti diminuita del c.a. 20 per cento.

Inoltre l'opera comporta un impatto rilevante sul territorio italiano e il Comune di Melendugno (LE) ha espressamente richiesto che la VIA del progetto TAP venga considerata illegittima e che sia eseguita una nuova procedura complessiva per tutte le opere costituenti parte integrante del « Corridoio sud del gas », formalizzando il progetto come una sola iniziativa energetica. Un ulteriore parere negativo al TAP, oltre a Melendugno e Vernole, è stato dato anche dalla Regione Puglia lo scorso 18 settembre 2012 in fase di Valutazione di impatto ambientale (Via): in tale sede la documentazione era stata ritenuta « non sufficientemente dettagliata » su terminale, localizzazione, impiego di tecnologie e rischi di incidente rilevante. Anche il Servizio forestale della Regione Puglia ha evidenziato l'assenza nel Progetto del TAP dello studio geologico evidenziante i rischi di crollo nell'area interessata dalla perforazione, nonché degli effetti sulla circolazione idrica sotterranea.

Rileva quindi che il disegno di legge in titolo, così come l'accordo di ratifica, non affrontano adeguatamente le questioni relative all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto Tap, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di

tutte le autorizzazioni necessarie. Tale previsione si pone in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva ad un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale.

Osserva che allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi, mentre l'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo.

In conclusione, l'Accordo di ratifica in esame, per come delineato dal disegno di legge in oggetto, appare suscettibile di incidere negativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche ed amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale. La Tap si prefigura per tali ragioni come un'opera inutile per l'Italia, dannosa per l'economia del territorio e devastante per i territori attraversati e per i fondali marini, nonché totalmente incompatibile con la tutela ambientale e la salute dei cittadini. Da anni ormai la Tap, che interesserebbe diversi comuni, viene contrastata da amministrazioni locali preoccupate per i presunti rischi che la struttura arrecherebbe alla sicurezza e al turismo del territorio. Necessario ap-

pare dunque il coinvolgimento su un'opera tanto controversa, in conformità a quanto prescritto anche dalla Convenzione di Aarhus, recepita dall'Italia con la l. n. 108/2001, delle comunità locali, che hanno espresso in tutti i modi la loro contrarietà.

Appare quindi necessario pertanto chiarire la dimensione economica e finanziaria dell'opera, prima del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo internazionale e deve essere attentamente considerata, data l'assenza di dati obiettivi basati su solidi principi di pianificazione energetica, l'opportunità di escludere la fattibilità del progetto TAP, che ignora le più recenti evoluzioni nel settore gas, come l'eccesso di offerta in Europa e la rapida penetrazione delle fonti rinnovabili. Vi è il rischio concreto che dalla ratifica dell'Accordo possa derivare, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente, nazionale e comunitaria, e nella giurisprudenza costituzionale.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) richiama l'attenzione dei colleghi sulle specifiche competenze della Commissione, che non può in alcun modo sostituirsi né al Governo, né alla Commissione Ambiente, né alla Regione Puglia, le cui competenze sono costituzionalmente garantite.

Ciò su cui la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi è la valenza europea dell'opera, che non può che considerarsi strategica, anche in considerazione del fatto che attualmente l'Unione europea è in gran parte dipendente da gas e petrolio di provenienza russa, e soggetta pertanto all'arbitrio di tale Stato.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ma deve rilevare di essere in possesso di informazioni opposte rispetto a quelle riportate nella pro-

posta di parere testé formulata e preannuncia pertanto la presentazione di una proposta alternativa di parere, che formula un parere contrario sul provvedimento.

Per quanto di sua conoscenza, vi sarebbe innanzitutto un'assoluta mancanza di informazione delle popolazioni interessate. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 6 impegnano ciascuna Parte ad adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, ciò che potrebbe recare pregiudizio al rispetto della normativa italiana ed europea in materia ambientale, sanitaria e lavoristica.

Dalila NESCI (M5S) rivolge al relatore richieste di chiarimenti, innanzitutto su come sia possibile svolgere le valutazioni e le consultazioni necessarie una volta firmato l'Accordo, che vincola il Paese alla sua osservanza. Intende inoltre sapere se sia vero che la regione Puglia abbia dichiarato la propria contrarietà al progetto e se il progetto sia in contrasto con la normativa europea in materia di VAS e VIA. Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, che in più occasioni ha ribadito la necessità di tenere prioritariamente in considerazione, nella realizzazione delle grandi opere, l'interesse dei territori coinvolti.

Chiede quindi al relatore informazioni in ordine alla ratifica dell'Accordo da parte della Grecia e alla società concessionaria della TAP, che ha sede legale in Svizzera e della quale nulla si conosce. Intende quindi avere chiarimenti in ordine all'entità e al carattere pubblico o privato dei finanziamenti dell'opera. Richiama infine, a titolo esemplificativo, quanto avvenuto in Spagna con il progetto di stoccaggio di gas Castor, paventando il rischio che analogo fallimento possa verificarsi anche in Italia.

Invita infine l'onorevole Galgano a dichiarare se abbia o meno risolto i dubbi manifestati nella scorsa seduta della Com-

missione relativamente alla applicazione della Convenzione di Aarhus nel caso di specie.

Adriana GALGANO (SCpI) precisa di avere verificato che la direttiva citata in quell'occasione dai colleghi del Movimento 5 Stelle recava disposizioni in materia di acqua e non in materia di gas.

Ritiene invece soddisfacente il richiamo fatto nella proposta di parere alla Convenzione di Aarhus e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Marina BERLINGHIERI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata, ricordando che l'infrastruttura, nella fase attuativa, seguirà tutte le consultazioni e valutazioni di legge. Rileva quindi come la TAP costituisca una grande occasione per l'Europa e per l'Italia, consentendo di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas e di introdurre un'opportuna differenziazione tra fornitori.

Carlo SIBILIA (M5S) deve innanzitutto rilevare la superficialità della Commissione nell'affrontare una ratifica di tale importanza come quella in esame. Giudica innanzitutto non veritiera l'affermazione che la giustificazione per la TAP sia la necessità di una diversificazione dei fattori di approvvigionamento. In Italia vi sono infatti attualmente cinque differenti punti di approvvigionamento, come peraltro rilevato dallo stesso dottor Scaroni, amministratore delegato di ENI, in occasione della interruzione dell'approvvigionamento di fonte libica a causa degli eventi connessi alla cosiddetta primavera araba.

Ricorda quindi che l'articolo 7 dell'Accordo fissa l'impegno per le parti di non interruzione del progetto, ciò che vincola il nostro Paese non solo nel breve ma anche nel lungo periodo.

Come rilevato dalla collega Nesci l'Accordo TAP rischia inoltre di riproporre in Italia quanto avvenuto in Spagna in occasione del Progetto Castor, con l'obbligo per il Governo di dover finanziare il consorzio titolare del Progetto, del quale peraltro si conosce assai poco.

Richiama quindi l'impatto ambientale del condotto che il Progetto prevede e invita la Commissione a una riflessione approfondita, anche eventualmente svolgendo audizioni di esperti.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il collega Sibilìa per il contributo informativo, precisando che le valutazioni sinora svolte dalla XIV Commissione non sono state affatto superficiali.

Arianna SPESSOTTO (M5S) con riferimento all'intervento dell'onorevole Galgano precisa che il suo gruppo non ha fatto riferimento ad alcuna normativa europea in materia di acque.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ringrazia i colleghi del M5S intervenuti, come anche l'onorevole Sibilìa, rispetto ai quali esprime tuttavia una valutazione opposta.

Precisa innanzitutto, con riferimento alla presunta superficialità nei propri lavori, che la XIV Commissione non è tenuta a un approfondimento tecnico dal punto di vista dell'impatto ambientale del progetto in esame, ma è chiamata a valutare la strategicità europea dell'opera. Sotto tale profilo appare evidente dalla semplice osservazione delle mappe del Progetto *SouthStream* che il tracciato del gasdotto pone l'Italia al centro di una fondamentale rete di comunicazione, oltre che a intervenire su problemi di approvvigionamento del nostro Paese. Quanto all'affermazione che l'Italia non abbia bisogno di gas, si tratta di un'affermazione che meriterebbe di essere discussa e ricorda in proposito che il gas è la più pulita delle fonti tradizionali di energia.

Con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo in discussione, è vero che si prevede che ciascuna parte debba adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, ma ciò deve avvenire — come è ovvio — in conformità con la normativa nazionale e europea e, si fa riferimento nella norma richiamata, evitando ritardi « irragionevoli ». Non ritiene in proposito vi sia alcuna forzatura. Anche con riferimento

all'articolo 7, richiamato dal collega Sibilìa, non appare possibile alcuna violazione delle normative o delle procedure autorizzative imposte dalla legge.

Dalila NESCI (M5S) chiede nuovamente al relatore informazioni in ordine alla Ratifica dell'Accordo da parte della Grecia e del rispetto delle disposizioni in materia di VIA e di VAS. Invita quindi il Presidente a valutare la richiesta di audizioni avanzata.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, sottolinea come tutte le procedure autorizzative di consultazione previste dalla legge non potranno che essere pienamente rispettate. Precisa quindi che in base alle informazioni fornite dal Governo, Grecia ed Albania hanno già provveduto a ratificare l'Accordo.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che diverse audizioni si sono svolte presso la Commissione Affari esteri, competente in sede referente, che valuta sufficienti in considerazione delle competenze della XIV Commissione.

Alla luce delle richieste di ulteriori approfondimenti avanzate dai colleghi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del prescritto parere, alla seduta già convocata per la giornata di domani, alle ore 14. Invita tuttavia i colleghi di SEL e del M5S, al fine di consentire una adeguata valutazione delle diverse proposte di parere in discussione, a far pervenire le preannunciate proposte alternative di parere entro la mattinata di domani.

Carlo SIBILIA (M5S) precisa che da parte del M5S non vi è alcun intento ostruzionistico sul provvedimento in discussione, ma solo la volontà di una riflessione il più consapevole e approfondita possibile.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96);

valutati positivamente gli obiettivi della direttiva oggetto di recepimento che – nel consentire il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale – favorisce l'integrazione di tali soggetti attribuendo loro, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevola la mobilità all'interno dell'Unione europea;

richiamati, in particolare, i contenuti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede che il reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo sia calcolato anche tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione inter-

nazionale, a tal fine stabilendo che la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorra figurativamente alla determinazione del reddito minimo nella misura del 10 per cento;

evidenziata, in via generale, la necessità di assicurare la massima protezione e tutela dei soggetti beneficiari delle disposizioni in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di aumentare la percentuale recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), di cui in premessa, al fine di garantire una più ampia tutela dei soggetti vulnerabili;

b) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure di semplificazione burocratica per agevolare i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria nell'adempimento delle procedure previste dalle norme in esame;

c) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a riconoscere la protezione internazionale e sussidiaria a tutti coloro che nel paese di origine siano perseguiti per fattispecie di reato non previste nell'ordinamento italiano.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);

valutati positivamente gli obiettivi della direttiva oggetto di recepimento che – nel consentire il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale – favorisce l'integrazione di tali soggetti attribuendo loro, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevola la mobilità all'interno dell'Unione europea;

richiamati, in particolare, i contenuti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove si prevede che il reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo sia calcolato anche tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale, a tal fine stabilendo che la

disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorra figurativamente alla determinazione del reddito minimo nella misura del 10 per cento;

evidenziata, in via generale, la necessità di assicurare la massima protezione e tutela dei soggetti beneficiari delle disposizioni in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

adotti il Governo misure di semplificazione burocratica per agevolare i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria nell'adempimento delle procedure previste dalle norme in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) si impegni il Governo a valutare l'opportunità di aumentare la percentuale recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui in premessa, al fine di garantire una più ampia tutela dei soggetti vulnerabili;

b) si impegni il Governo a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni volte a riconoscere la protezione internazionale e sussidiaria a tutti coloro che nel paese di origine siano perseguitati per fattispecie di reato non previste nell'ordinamento italiano.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 (C. 1619 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1619 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 »;

tenuto conto che il Protocollo in esame – sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona – sancisce il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione sulle norme della Carta dei diritti fondamentali e introduce una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di fiscalità, sicurezza e difesa;

rilevato che l'adozione del Protocollo ha agevolato l'approvazione, in una nuova consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009, del Trattato da parte irlandese;

richiamati i principi sanciti dalla Costituzione italiana, sia con riferimento all'uguaglianza fra i sessi che con riguardo ai rapporti etico-sociali in materia di diritti della famiglia, istruzione e educazione (Titolo II);

sottolineata l'importanza di offrire sostegno ai processi di integrazione comunitaria, anche attraverso la valorizzazione e la tutela delle specificità politiche, sociali e culturali di ciascun popolo europeo;

auspicato che il prossimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea possa rappresentare – anche attraverso una adeguata informazione e partecipazione dell'opinione pubblica – l'occasione per una approfondita riflessione sull'identità comune europea, al fine di una sempre maggiore integrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 (C. 1619 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1619 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 »;

tenuto conto che il Protocollo in esame – sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona – stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona pregiudica in alcun modo le norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione e introduce una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di fiscalità, sicurezza e difesa;

considerato che il Protocollo non si pone in contrasto con le disposizioni dei Trattati, ma appare in linea con quanto autorevolmente affermato, fra gli altri, dalla Corte costituzionale tedesca e dalla Corte costituzionale italiana;

rilevato che l'adozione del Protocollo ha agevolato l'approvazione, in una nuova

consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009, del Trattato da parte irlandese;

richiamati i principi sanciti dalla Costituzione italiana, sia con riferimento all'uguaglianza fra i sessi che con riguardo ai rapporti etico-sociali in materia di diritti della famiglia, istruzione e educazione (Titolo II);

sottolineata l'importanza di offrire sostegno ai processi di integrazione comunitaria, anche attraverso la valorizzazione e la tutela delle specificità politiche, sociali e culturali di ciascun popolo europeo;

auspicato che il prossimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea possa rappresentare – anche attraverso una adeguata informazione e partecipazione dell'opinione pubblica – l'occasione per una approfondita riflessione sull'identità comune europea, basata sul principio della pluralità e sussidiarietà dei popoli, al fine di una sempre maggiore integrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATO DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline" »;

rilevato che l'Accordo, che attua un *memorandum* d'intesa siglato dai tre Stati nel settembre 2012, costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica;

ricordato che il gasdotto Trans-Adriatico è stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea un « progetto di interesse comune » in

linea con le linee guida della rete transeuropea di energia (TEN-E) in quanto contribuisce alle politiche e agli obiettivi comunitari tesi a diversificare e garantire l'approvvigionamento energetico;

evidenziato che alla ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia dovranno seguire le opportune valutazioni e verifiche in ordine alla realizzazione dell'opera e al suo impatto ambientale e che a tale riguardo la Regione Puglia ha già stabilito di avviare una fase consultiva pubblica, in linea con quanto sancito dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.